

DIRETTIVA 2012/22/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 gennaio 2007 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Lonza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo carbonato di didecildimetilammonio nell'allegato I della stessa ai fini del suo utilizzo come tipo di prodotto 8, preservanti del legno, quale definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE. Alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il carbonato di didecildimetilammonio non era in commercio in quanto principio attivo di un biocida.
- (2) Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, l'11 novembre 2010, una relazione corredata di una raccomandazione.
- (3) La relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione il 2 marzo 2012 nell'ambito del comitato permanente sui biocidi e i risultati dell'esame sono stati inseriti nella relazione di valutazione.
- (4) Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti carbonato di didecildimetilammonio possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio nell'allegato I di detta direttiva per l'uso nei prodotti di tipo 8.
- (5) A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Ad esempio, non è stato valutato l'uso da parte di utenti non professionali. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per i

prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

- (6) Alla luce dei rischi identificati per la salute umana, per gli utenti industriali è opportuno esigere che siano definite procedure operative sicure e che i prodotti siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
- (7) In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prevedere che l'applicazione in ambito industriale avvenga all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che, subito dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti carbonato di didecildimetilammonio siano raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.
- (8) Sono stati individuati rischi inaccettabili per l'ambiente nel caso di trattamenti per immersione in carbonato di didecildimetilammonio nei quali il legno era esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all'umidità (classe di uso 3 secondo la definizione dell'OCSE ⁽²⁾) e nei quali il legno trattato con carbonato di didecildimetilammonio era utilizzato per costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine (lo scenario «ponte» nella classe di utilizzo 3 secondo la definizione dell'OCSE ⁽³⁾), oppure era a contatto con acque dolci (classe di uso 4b secondo la definizione dell'OCSE ⁽⁴⁾). È dunque opportuno esigere che i prodotti non siano autorizzati per il trattamento del legno destinato ai suddetti utilizzi, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti sia dell'articolo 5 che dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

⁽²⁾ Serie di documenti OCSE sugli scenari di emissione, numero 2, Documento sullo scenario di emissione per i preservanti del legno, parte 2, pag. 64.

⁽³⁾ Ibid.

⁽⁴⁾ Ibid.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

